

Cron. n. 213/2023

Proc. n. 3596/2021 V.G. - Sovraindebitamenti

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 3596/2021 V.G., proposto da _____, c.f. _____ ed _____, c.f. _____

Letto il piano del consumatore proposto il 17/12/2021 da _____ ed _____;

Letta la relazione dell'OCC dott.ssa Stefania Cardilli, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, e comunque per debiti estranei a quelli sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che:

- _____ e _____ risultano debitori dei seguenti importi:
- 1) € 52.419,57 per mutuo ipotecario, in favore della Unicredit Banca S.p.A.;
 - 2) € 3.973,72 per finanziamento chirografario, in favore della Unicredit Banca S.p.A.;
 - 3) € 13.411,36 per scoperto di c/c n. _____, in favore della Unicredit Banca S.p.A.;
 - 4) € 7.144,40 per carta di credito n. _____, in favore della Agos Ducato S.p.A.;
 - 5) € 18.673,00 per prestito con cessione del V dello stipendio, in favore della IBL Banca S.p.A.;
 - 6) € 9.884,05 per finanziamento chirografario, in favore della Compass S.p.A.;
 - 7) € 851,68 per linea di credito intestata al solo _____, in favore della Compass S.p.A.;
 - 8) € 1.546,70 per linea di credito intestata alla sola _____ in favore della Compass S.p.A.;
 - 9) € 2.062,44 per tasse automobilistiche, IRPEF, TARI e TASI, a carico del solo _____, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - 10) € 1.139,00 per tributi locali, a carico del solo _____, in favore del Comune di Foggia;



- il proponente _____ è titolare dei seguenti redditi:

* Appartamento sito in _____ () al _____ n. _____, censito al Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio _____ part. _____, sub. _____, cat. A/3, superficie 72 mq, rendita € 499,67, il cui valore, individuato dall'OCC, è compreso tra € 72.000,00 ed € 82.000,00, sulla scorta della perizia di stima redatta su incarico del ricorrente;

* Autovettura _____ del valore di € 2.900,00;

* € 1.550,00 a titolo di retribuzione mensile netta da lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la FCA di Melfi (Pz);

- la proponente _____ non è titolare di alcun reddito;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

Gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che i coniugi _____:

a) non sono soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede la dilazione dei pagamenti in n. 120 rate mensili (dieci anni) da € 700,00 ciascuna, ed in particolare:

- il pagamento del creditore ipotecario Unicredit Banca S.p.A. nella misura del 100%, con le seguenti modalità:

* pagamento dilazionato in n. 115 rate mensili (nove anni e sette mesi), a partire dal sesto mese post omologa, del seguente importo: € 596,31 per la prima rata; € 454,83 per le successive centoquattordici rate;

- il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100%, con le seguenti modalità:

* pagamento del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione dilazionato in n. 115 rate mensili (nove anni e sette mesi), a partire dal sesto mese post omologa, del seguente importo: € 18,31 per la prima rata; € 16,10 per le successive centoquattordici rate;

* pagamento del creditore Comune di Foggia dilazionato in n. 115 rate mensili (nove anni e sette mesi), a partire dal sesto mese post omologa, del seguente importo: € 12,38 per la prima rata; € 9,88 per le successive centoquattordici rate;

- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 44,50% con le seguenti modalità:



- * € 17.385,08, in favore del creditore Unicredit Banca S.p.A., dilazionato in n. 114 rate mensili (nove anni e sei mesi), a partire dal settimo mese post omologa, di importo pari ad € 67,86;
- * € 7.144,40, in favore del creditore Agos Ducato S.p.A., dilazionato in n. 114 rate mensili (nove anni e sei mesi), a partire dal settimo mese post omologa, di importo pari ad € 27,89;
- * € 18.673,00, in favore del creditore IBL Banca S.p.A., dilazionato in n. 114 rate mensili (nove anni e sei mesi), a partire dal settimo mese post omologa, di importo pari ad € 72,89; in merito a tale posizione, giova evidenziare che la cessione del quinto disposta in favore del menzionato creditore non è stata sospesa con il deposito del piano in esame, sicché la somma da corrispondere alla IBL Banca S.p.A. dovrà essere rideterminata nel 44,50% della debitoria residua alla data di deposito del presente provvedimento;
- * € 12.282,43, in favore del creditore Compass S.p.A., dilazionato in n. 114 rate mensili (nove anni e sei mesi), a partire dal settimo mese post omologa, di importo pari ad € 47,94;
- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 3.600,00 in favore della dott.ssa Stefania Cardilli, al netto dell'acconto già percepito), con le seguenti modalità:
- * pagamento dilazionato in n. 6 rate mensili del seguente importo: € 700,00 per le prime cinque rate; € 100,00 per la sesta rata;

il tutto come dai prospetti che seguono:

CREDITORE	QUALIFICAZIONE	DEBITO RESIDUO	% DI SODDISFAZIONE
Professionista OCC	prededuzione	€ 3.900,00	100% pari ad € 3.900,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	privilegiato	€ 1.686,12	100% pari ad € 1.686,12
Unicredit Banca Spa	privilegiato	€ 52.419,57	100% pari ad € 52.419,57
Comune di Foggia	privilegiato	€ 1.139,00	100% pari ad € 1.139,00
Unicredit Banca Spa	chirografario	€ 17.385,08	44,50% pari ad € 7.736,36
Agos Ducato Spa	chirografario	€ 7.144,40	44,50% pari ad € 3.179,26
IBL Banca Spa	chirografario	€ 18.673,00	44,50% pari ad € 8.309,49
Agenzia delle Entrate Riscossione	chirografario	€ 376,32	44,50% pari ad € 167,46
Compass Spa	chirografario	€ 12.282,43	44,50% pari ad € 5.465,68
		€ 115.005,92	€ 84.002,94

Creditori	Pagamenti: rate		
	da rata 1 a 5	rata 6	da rata 7 a 120
dott.ssa Cardilli	€ 700,00	€ 100,00	
Unicredit		€ 569,31	€ 522,69
Agenzia delle Entrate Riscossione		€ 18,31	€ 16,10
Comune di Foggia		€ 12,38	€ 9,88
Agos Ducato Spa			€ 27,89
IBL Banca Spa			€ 72,89
Compass Spa			€ 47,94

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di _____, di € 1.550,00 quale stipendio da lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nonché sull'ulteriore somma di € 200,00 mensili a titolo



di apporto esterno, versata da _____, madre del ricorrente _____, attinta dalla pensione dalla stessa percepita mensilmente.

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la diligenza semplice del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *"le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *"le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

- a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.

Dalla relazione della dott.ssa Stefania Cardilli si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare, in prima battuta, al licenziamento della _____, avvenuto nel 2015, allorquando la stessa lavorava presso uno _____ e percepiva un reddito mensile pari ad € 1.165,03. Inoltre, nel 2018, il _____ è stato posto in Cassa Integrazione Guadagni dal proprio datore di lavoro. Stante la riduzione dell'orario lavorativo, l'istante ha subito la contrazione della propria retribuzione mensile. Tale stato dei fatti è stato aggravato dalla disabilità del figlio della coppia, il quale è affetto da dislessia e – sebbene percepisca una indennità a sussidio dello studio – necessita di visite e cure specialistiche.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, atteso che l'incapacità di sostenere il pagamento dei finanziamenti contratti è imputabile alla sopravvenuta ed imprevedibile riduzione dei redditi da lavoro, ed avendo i ricorrenti cercato di far fronte alle necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il



proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Nel caso di specie il creditore privilegiato Unicredit Banca S.p.A. viene ad essere soddisfatto integralmente. Esso, inoltre, conserva la garanzia ipotecaria.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 L. n. 3/2012

Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di



continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di dieci anni non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi dei debitori (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

In ordine all'opposizione del creditore di cui all'art. 12 bis comma 3-bis L. n. 3/2012

Il creditore IBL Banca S.p.A. si è opposto all'omologa del piano assumendo: in primo luogo, che non sussiste lo stato di sovraindebitamento in capo ai ricorrenti; in secondo luogo, che gli stessi istanti non siano meritevoli, in quanto avrebbero contratto la debitoria con colpa grave.

A fronte dell'opposizione proposta dal creditore l'art. 12 bis comma 3-bis impone al giudice di verificare preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione. A tal fine è chiamato a valutare il comportamento di detto creditore per escludere che lo stesso, al di fuori delle ipotesi di dolo, abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del consumatore o il suo aggravamento.

Orbene, nel caso di specie l'opposizione è inammissibile avendo la IBL Banca S.p.A. colpevolmente determinato l'indebitamento dei ricorrenti, avendo concesso il finanziamento di € 31.560,00 allorché i coniugi _____ erano già gravati dal pagamento di € 1.214,19 mensili di cui alle rate dei pregressi mutui/finanziamenti (in favore di Agos Ducato S.p.A., Unicredit Banca S.p.A. e Compass S.p.A.), a fronte di un reddito del tutto inadeguato a sostenere l'ulteriore impegno economico, pari a circa € 1.600,00 mensili. Ne discende che il creditore opponente non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti, contribuendo in definitiva a causarne il sovraindebitamento.

A corollario di tanto, si rileva che la cessione del quinto in favore dell'opponente è attualmente in linea con i pagamenti, regolarmente onorati anche a seguito del deposito del piano in esame, sicché la debitoria nei confronti della IBL Banca S.p.A. risulta ridimensionata. In ragione di quanto sopra, il creditore opponente verrà soddisfatto, nella misura indicata, in un tempo di certo inferiore a quanto esposto nel piano. Dunque, la IBL Banca S.p.A. non è legittimata a dolersi in merito al piano depositato dai coniugi

L'opposizione è poi infondata anche nel merito.

Non vi è dubbio alcuno in ordine alla sussistenza dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti. Dalla relazione dell'OCC, così come dalle note autorizzate depositate all'udienza del 10/11/2022, si evince che sugli istanti gravano pagamenti mensili per un totale di € 2.515,17, di cui € 1.038,58 per spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, ed € 1.477,19 per il pagamento della



debitoria in essere per mutuo ipotecario, finanziamenti e cessione del quinto. Il tutto a fronte del reddito netto mensile, percepito dal _____, pari ad € 1.550,00. È pertanto evidente lo squilibrio tra il reddito disponibile e l'ammontare della rata mensile.

In ordine, poi, alla meritevolezza degli istanti si rimanda a quanto precedentemente rilevato sulla assenza di colpa grave, in capo agli stessi.

L'opposizione spiegata dalla IBL Banca S.p.A. va rigettata in quanto inammissibile ed infondata nel merito.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da _____, c.f. _____, ed _____, c.f. _____;
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott.ssa Stefania Cardilli, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott.ssa Stefania Cardilli, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

Foggia, 28/03/2023.

Il Giudice

dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO IL 28/03/2023

LL. Foggia
DOTT.SSA CATERINA LAZZARA



